

GAP SEMPRENUOVA

In collaborazione con



Il presente Fascicolo Informativo
contenente:

- Nota Informativa
- Glossario di Polizza
- Condizioni di Assicurazione
- Modulo di adesione

deve essere consegnato al
Contraente prima della
sottoscrizione del contratto
di Assicurazione o,
dove prevista, della proposta di
assicurazione.

Prima della sottoscrizione
leggere attentamente
la Nota Informativa

Ultimo aggiornamento: maggio 2018

FASCICOLO INFORMATIVO
(mod.POSRTI018.03-05/18))
Polizza Collettiva n. IT201303GMA10003POS

**INDICE**

NOTA INFORMATIVA	1 di 5
GLOSSARIO.....	1 di 1
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.....	1 di 6
Art. 1 Oggetto della Polizza	1 di 6
Art. 2 Formalità di ammissione all'Assicurazione	1 di 6
Art. 3 Decorrenza e cessazione della copertura assicurativa	1 di 6
Art. 4 Momento di cessazione della copertura assicurativa.....	1 di 6
Art. 5 Prestazione assicurativa	1 di 6
Art. 6 Massimali.....	2 di 6
Art. 7 Esclusioni	2 di 6
Art. 8 Beneficiario della Prestazione.....	3 di 6
Art. 9 Premio dell'Assicurazione.....	3 di 6
Art. 10 Modalità di denuncia del Sinistro.....	3 di 6
Art. 11 Liquidazione della Prestazione.....	4 di 6
Art. 12 Diritto di recesso dell'Assicurato.....	4 di 6
Art. 13 Imposte ed oneri fiscali.....	4 di 6
Art. 14 Legge applicabile e giurisdizione.....	4 di 6
Art. 15 Estensione Territoriale	4 di 6
Art. 16 Foro competente.....	5 di 6
Art. 17 Reclami	5 di 6
Art. 18 Comunicazioni, Elezione di domicilio	5 di 6
Art. 19 Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio	6 di 6
Art. 20 Altre assicurazioni	5 di 6
Art. 21 Cessione dei diritti.....	6 di 6
Art. 22 Prescrizione.....	6 di 6
Art. 23 Rinvio alle norme di legge.....	6 di 6
ALLEGATO 1 INFORMATIVA RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI DATI.....	1 di 2



NOTA INFORMATIVA

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE (ASSICURATORE)

1. Informazioni generali

Il presente contratto di Assicurazione è concluso con MAPFRE ASISTENCIA, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A. (nel seguito della Nota Informativa "MAPFRE ASISTENCIA") con sede legale in Spagna, c/o Carretera de Pozuelo nº 52, 28222 Majadahonda, e sede secondaria in Italia sita in Strada Trossi, n. 66 – 13871 Verrone (BI) , Codice Fiscale e Partita IVA 02114590025, R.E.A. BI – 181194 . MAPFRE ASISTENCIA S.A. fa parte del Gruppo MAPFRE (www.mapfre.com).

MAPFRE ASISTENCIA può essere contattata:

- telefonicamente al numero: +39 015 2559700;
- via fax al numero: +39 015 2559704;
- via posta elettronica all'indirizzo: info@mapfreasistencia.it;
- via PEC all'indirizzo info@cert.mapfreasistencia.it;
- il sito internet è: www.mapfreasistencia.it.

MAPFRE ASISTENCIA è autorizzata in Spagna ad operare nel ramo 1 "Accidentes", con provvedimento del *Ministerio de Economía y Hacienda* del 4 giugno 2003; nel ramo 2 "Enfermedad (comprendida la asistencia sanitaria)" con provvedimento del *Ministerio de Economía y Hacienda* del 16 dicembre 2013; nel ramo 3 "Vehículos terrestres no ferroviario" con provvedimento del 23 febbraio 2012; nel ramo 9 "Otros daños a los bienes" con provvedimento del 17 dicembre 2009; nel ramo 13 "Responsabilidad civil general", con provvedimento del 26 novembre 2003; nel ramo 16 "Perdidas pecuniarias diversas" con provvedimento del 7 ottobre 2002; nel ramo 17 "Defensa jurídica", con provvedimento del 7 ottobre 2002; nel ramo 18 "Asistencia", con provvedimento del 31 ottobre 1989; ed ha riserve interamente accantonate in Spagna.

MAPFRE ASISTENCIA è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nel territorio della Repubblica italiana in Regime di Stabilimento ed è regolarmente iscritta nell'Elenco I allegato all'Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall'IVASS con il numero I.00042, ed ha codice IVASS D840R.

Il controllo sull'attività assicuratrice di MAPFRE ASISTENCIA compete al Regno di Spagna, attraverso il "*Ministerio de Economía y Hacienda*" – e, in particolare, alla "*Dirección General de Seguros*" – e all'IVASS nei termini previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

Si precisa, inoltre, che gli eventuali aggiornamenti del presente Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative saranno resi disponibili sul sito internet www.mapfreasistencia.it.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa di assicurazione (Assicuratore)

L'ammontare del patrimonio netto di MAPFRE ASISTENCIA, evidenziato nell'ultimo bilancio approvato, è pari a Euro 275.223.000 di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a Euro 254.196.000 e la parte relativa al totale delle riserve a Euro 102.961.000.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 1,19% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità previsto dalla normativa vigente.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Alla scadenza del presente contratto di Assicurazione esso non si rinnova tacitamente.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Il presente contratto di Assicurazione prevede una copertura per il danno materiale e diretto in caso di Sinistro derivante da Furto Totale, Incendio o Distruzione per Danno Totale dell'Autoveicolo, oggetto della copertura assicurativa, con la quale l'Assicuratore si impegna ad indennizzare l'Assicurato per un importo pari alla differenza tra il Valore d'Acquisto e il Valore Commerciale dell'Autoveicolo al momento del Sinistro ("Differenza Indennizzabile").

L'importo della Differenza Indennizzabile sarà diverso a seconda della data in cui si verifica il Sinistro rispetto alla data di acquisto dell'Autoveicolo, come segue:

Data del Sinistro	% di Differenza Indennizzabile
entro i primi 36 mesi dalla data di acquisto dell'Autoveicolo	100%
nel corso del 4° anno (37-48 mesi) dalla data di acquisto dell'Autoveicolo	75%

In ogni caso, la Prestazione non potrà mai essere superiore alla differenza tra il Valore d'Acquisto dell'Autoveicolo e quanto l'Assicurato abbia ricevuto come liquidazione per lo stesso Sinistro, al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie, in virtù dell'eventuale Polizza Corpi Veicoli Terrestri, o altra polizza avente pari contenuto, sottoscritta relativamente allo stesso Autoveicolo, anche se da soggetto diverso dall'Assicurato, con altro Assicuratore.

In aggiunta a quanto precede, l'Assicuratore liquiderà all'Assicurato, in caso di Sinistro derivante da Furto Totale, Incendio o Distruzione per Danno Totale dell'Autoveicolo oggetto della copertura assicurativa, **un importo pari a Euro 2.000,00 (duemila) esclusivamente qualora l'Assicurato rimpiazzi l'Autoveicolo perduto acquistando un Nuovo Autoveicolo con marchio Opel**, entro i 120 (centoventi) giorni successivi alla data di accadimento del Sinistro, nonché ulteriori Euro 1.000,00 (mille) in caso di Sinistro verificatosi nei primi 24 (ventiquattro) mesi della copertura assicurativa, **qualora al momento del Sinistro il Veicolo sia assicurato con la Polizza Corpi Veicoli Terrestri "FlexProtection" emessa dalla compagnia assicurativa Direct Line Insurance S.p.A.**

Per maggiori informazioni in merito al contenuto delle coperture assicurative si vedano gli artt. 1, 2, 5, 6, 7 delle Condizioni di Assicurazione riportate in Polizza.

AVVERTENZA: limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative

Non sono fornite Prestazioni a copertura di un Sinistro causato da:

- dolo o colpa grave dell'Assicurato o del conducente dell'Autoveicolo o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge (famigliari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida);
- rapina, come definita all'art. 628 del codice penale;
- sviluppo controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
- atti di guerra o terrorismo, occupazione militare, invasioni, insurrezioni, colpi di stato, scioperi;
- terremoti, movimenti tellurici, alluvioni, inondazioni, maremoti, mareggiate, straripamento di corsi d'acqua, eruzioni vulcaniche, uragani, cicloni, tifoni, bufere di neve, valanghe, frane, smottamenti di terreno, caduta di meteoriti;
- partecipazioni a gare o competizioni automobilistiche, alle prove ufficiali e relativi allenamenti;
- trasporto di infiammabili, sostanze tossiche o di esplosivi in genere;
- trasporto di cose o animali se diverso da quanto prescritto dal vigente Codice della Strada;
- guida dell'Autoveicolo senza la prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il conducente abbia, al momento del Sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- guida dell'Autoveicolo in stato di ebbrezza (con riferimento al tasso alcolico previsto dalla normativa in vigore) o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- manovre a spinta o a mano o di traino attivo o passivo che non riguardi roulotte o rimorchi trainati secondo quanto prescritto dal vigente Codice della Strada;
- circolazione "fuori strada", ovvero su strade non asfaltate e non aperte al normale traffico degli autoveicoli privati;
- circolazione in paesi diversi dall'Italia per soggiorni superiori a 60 (sessanta) giorni consecutivi;
- la Prestazione non è inoltre dovuta in caso di cessazione della copertura assicurativa e/o in caso di recesso (vedi artt. 3 e 12 delle Condizioni di Assicurazione).

In ultimo, sono in ogni caso esclusi dalla copertura assicurativa:

- gli autoveicoli destinati ad uso o trasporto pubblico (taxi, autoscuola, ambulanza, mezzi di soccorso, trasporti pubblici, etc.);
- ogni autoveicolo che non sia coperto da polizza Responsabilità Civile Auto (RCA) al momento della Data di Decorrenza o al momento del Sinistro;
- le roulotte, i caravan, i camper e gli autocaravan;
- i ciclomotori ed i motoveicoli;

- gli autoveicoli utilizzati per servizio di noleggio (con o senza conducente);
- gli autoveicoli utilizzati a fini sportivi o di competizione e/o che siano stati oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche non omologate;
- gli autoveicoli di Valore d'Acquisto superiore a Euro 50.000,00 (cinquantamila), con l'eccezione degli Autoveicoli di marchio Cadillac e degli Autoveicoli di marchio Chevrolet e modello Corvette e Camaro di valore fino a Euro 110.000,00 (centodiecimila);
- gli autoveicoli utilizzati per attività di scuola guida, prove di affidabilità o test di velocità;
- il lucro cessante o la perdita di *chance*.

La Prestazione ha effetto e validità in Italia, Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Città del Vaticano, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica di San Marino, Romania, Russia, Serbia e Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ucraina e Ungheria.

Per maggiori informazioni si rinvia all'art. 15 delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA: massimali, franchigie e scoperti

MASSIMALI (vedi art. 6 delle Condizioni di Assicurazione)

La Prestazione ha, comunque, un Massimale generale e indipendente dalle categorie dell'Autoveicolo pari a Euro 15.000,00 (quindicimila).

La Prestazione relativa al Furto Totale non potrà cumularsi con quella relativa all'Incendio o Distruzione per Danno Totale.

FRANCHIGIE E SCOPERTI: Il presente contratto non prevede franchigie e scoperti.

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del Rischio

AVVERTENZA

Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze di Rischio rese in sede di conclusione della presente Assicurazione potrebbero comportare gli effetti previsti dall'art. 19 delle Condizioni di Assicurazione ivi compresa la mancata corresponsione della Prestazione oggetto della Polizza.

5. Variazione del Rischio

L'Assicurato Contraente deve dare immediatamente comunicazione scritta, secondo le modalità indicate all'art. 18, a MAPFRE ASISTENCIA di ogni variazione del Rischio. Specificamente, gli aggravamenti del Rischio non noti o non accettati da MAPFRE ASISTENCIA possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla Prestazione, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.

Per maggiori informazioni si rinvia all'art. 19 delle Condizioni di Assicurazione.

6. Premi

Il Premio comprensivo dell'imposta di assicurazione, unico ed anticipato, per una copertura di 24 (ventiquattro) mesi, 36 (trentasei) mesi o 48 (quarantotto) mesi è calcolato in percentuale sul Valore d'Acquisto (IVA inclusa).

Il Premio sarà pagato dal Contraente in nome e per conto dell'Assicurato in via anticipata per l'intera durata della copertura. E' facoltà del Contraente recuperare tale Premio mediante il Finanziamento cui la singola adesione è connessa alle stesse condizioni, con eventuali oneri aggiuntivi a carico dell'Assicurato, non agendo in alcun modo l'Assicuratore come intermediario finanziario. Per maggiori informazioni, si rinvia all'art. 9 delle Condizioni di Assicurazione.

I costi, gravanti sul Premio, che restano a carico dell'Assicurato sono indicati in valore assoluto per ogni singola adesione sul Modulo di Adesione. La quota parte percepita in media dall'intermediario è pari al 35,24% del Premio pagato dal cliente, cui si aggiungono costi di e costi di distribuzione e gestione in media pari al 7,40%. Ad esempio: su un Premio totale di €400,00 gravano € 140,97 di costi per provvigioni di intermediazione e €29, 60per costi di distribuzione e gestione.

7. Rivalse

La presente Polizza non prevede un diritto di rivalsa in capo a MAPFRE ASISTENCIA.

8. Diritto di recesso dell'Assicurato

L'Assicurato può recedere dal presente contratto di assicurazione senza oneri e senza necessità di fornire motivazioni, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della documentazione contrattuale relativa alla Polizza, dandone comunicazione all'Assicuratore all'indirizzo sotto indicato. Il recesso determina la cessazione delle coperture assicurative previste in Polizza, dalle ore 24.00 del giorno della ricezione della raccomandata, e la restituzione all'Assicurato del Premio o delle rate di Premio eventualmente già corrisposte, al netto delle imposte e della parte di Premio per la quale la copertura ha avuto effetto, nel termine dei 30 (trenta) giorni successivi alla data di ricevimento, da parte dell'Assicuratore, della comunicazione di recesso.

La comunicazione di recesso dovrà essere fatta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata all'Assicuratore presso:



MAPFRE ASISTENCIA S.A. - Strada Trossi, n. 66 – 13871 Verrone (BI), e-mail: gap@mapfre.com

L'Assicurato ha facoltà di recedere dal contratto in occasione di ogni ricorrenza annuale e con effetto dalla fine dell'annualità in corso, inviando comunicazione alla Compagnia mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno secondo le modalità indicate all'art. 18, almeno 60 giorni prima della scadenza annuale stessa,

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dall'Assicurazione

I diritti derivanti dal presente contratto di Assicurazione, diversi dal diritto al pagamento del Premio, si prescrivono in 2 (due) anni ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile. La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui si è verificato il Sinistro, ovvero il fatto su cui il diritto si fonda.

L'Assicurato deve comunicare prontamente e per iscritto all'Assicuratore l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni a favore dell'Assicurato medesimo aventi per oggetto lo stesso Rischio, anche in virtù di Polizza Corpi Veicoli Terrestri, o altra polizza avente pari contenuto, sottoscritta relativamente allo stesso Autoveicolo, anche se da soggetto diverso dall'Assicurato. In caso di Sinistro, l'Assicurato deve dare avviso di tale circostanza ad ogni impresa assicuratrice e specificamente a MAPFRE ASISTENCIA nel termine di 3 (tre) giorni decorrente dalla data in cui l'Assicurato è venuto a conoscenza di tale circostanza a pena di decadenza.

10. Legge applicabile

Al presente contratto di Assicurazione si applica la Legge italiana.

11. Regime fiscale

Il presente contratto di Assicurazione è soggetto all'imposta assicurativa sui premi attualmente prevista nella misura del 12,50% (oltre all'1% di addizionale antiracket).

B. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione della Prestazione (indennizzo)

AVVERTENZA: modalità e termini per la denuncia del Sinistro

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all'Assicuratore – entro e non oltre 30 giorni dalla data del Sinistro – secondo le modalità indicate all'art. 18.

Ai fini della liquidazione della Prestazione, l'Assicurato o i suoi aventi causa dovranno fornire all'Assicuratore la documentazione specificata nelle Condizioni di Assicurazione. In ogni caso, l'Assicuratore si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione o di prevedere accertamenti di diversa natura.

In caso di Sinistro per Furto Totale, l'Assicurato è obbligato ad informare l'Assicuratore non appena abbia notizia del ritrovamento dell'Autoveicolo.

L'Assicuratore si impegna a liquidare la Prestazione a seguito della ricezione della documentazione completa comprovante il Sinistro e ogni circostanza inerente al Sinistro stesso, entro 90 (novanta) giorni da tale ricezione.

Per maggiori informazioni relativamente alle procedure di denuncia del Sinistro e di liquidazione della Prestazione si rinvia agli artt. 10 e 11 delle Condizioni di Assicurazione.

13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale di Assicurazione potranno essere inoltrati per iscritto all'Assicuratore all'**Ufficio Reclami** con le seguenti modalità:

- lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a MAPFRE ASISTENCIA, Strada Trossi, 66 – 13871 Verrone (BI)
- telefax al numero +39 015 2558156
- e-mail all'indirizzo ufficio.reclami@mapfre.com
- PEC all'indirizzo ufficio.reclami@cert.mapfreasistencia.it.

I reclami riguardanti il comportamento dell'Intermediario assicurativo che intermedia la presente Assicurazione o la violazione da parte dello stesso di norme cui è soggetto (per es. reclami sulla distribuzione dei prodotti assicurativi) dovranno essere inviati per iscritto dall'Assicurato a quest'ultimo con le modalità indicate nel Modello 7B di cui al Regolamento ISVAP n. 5/2006 consegnato dall'Intermediario stesso all'Assicurato al momento dell'offerta dell'Assicurazione.

I reclami dovranno contenere:

- nome, cognome e domicilio del reclamante con recapito telefonico
- il numero di polizza e/o il numero di sinistro e la data dell'evento;
- individuazione dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela;
- ogni documento utile per descrivere compiutamente le circostanze.

In caso di assenza di **riscontro entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni** o qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo, potrà rivolgersi all'IVASS – Servizio Tutela Utenti – Via del Quirinale, n. 21 – 00187 Roma (Italia), fax +39 06 42 133 745 o +39 06 42 133 353, PEC ivass@pec.ivass.it.

I reclami indirizzati all'IVASS dovranno contenere, oltre a quanto sopra indicato, copia del reclamo presentato a MAPFRE ASISTENCIA e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa, e dovranno essere effettuati secondo il modello reperibile sul sito dell'IVASS www.ivass.it o sul sito www.mapfre-assistance.it, sezione Reclami.

In caso di liti transfrontaliere in cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo:

- direttamente all'Autorità di vigilanza competente del paese dello Stato membro in cui ha sede legale l'impresa di assicurazioni che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: <http://www.ec.europa.eu/fin-net>). L'autorità di vigilanza del Paese d'origine dell'Assicuratore è il "Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones" (DGSFP) (Servizio per i reclami della Direzione generale per le assicurazioni e i Fondi pensione), c/o Paseo de la Castellana 44, 28046, Madrid (Spagna);
- all'IVASS che provvede all'inoltro alla suddetta Autorità, dandone notizia al reclamante.

Maggiori informazioni sulla procedura di reclamo sono disponibili sul sito internet www.ivass.it.

Per il reclamante è inoltre possibile, e a volte necessario, rivolgersi, secondo le disposizioni e nei casi previsti dalla legge, a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:

- mediazione: le parti si avvalgono dell'intervento di un terzo imparziale (mediatore) che le assiste sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, come previsto dal Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010; la richiesta di mediazione si deve attivare prima dell'introduzione di un processo civile rivolgendosi ad uno degli Organismi di Mediazione iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia;
- negoziazione assistita: accordo mediante il quale le parti in conflitto, assistite dai propri legali, convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia, ai sensi della Legge n. 162 del 10 novembre 2014;
- arbitrato, ove previsto dal contratto di assicurazione: affidamento della definizione della controversia ad arbitri nominati dalle parti.

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

AVVERTENZA

Resta comunque salvo il diritto del Contraente e dell'Assicuratore di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

MAPFRE ASISTENCIA è responsabile della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il Rappresentante Legale

Gian Paolo Aliani Soderi





GLOSSARIO

Assicurato: la persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, che abbia sottoscritto con il Contraente il finanziamento per l'acquisto di un Autoveicolo, e abbia sottoscritto il Modulo di Adesione.

Assicuratore: MAPFRE ASISTENCIA, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A., con sede legale in Spagna, c/o Carretera de Pozuelo n. 52, 28222 Majadahonda, e sede secondaria in Italia sita in Strada Trossi n. 66 – 13871 Verrone (BI), Codice Fiscale e Partita IVA 02114590025, R.E.A. BI – 181194. MAPFRE ASISTENCIA S.A. è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami danni nel territorio della Repubblica Italiana in Regime di Stabilimento, ed è regolarmente iscritta nell'Elenco I allegato all'Albo delle Imprese tenuto dall' IVASS con il n. I.00042, ed ha codice IVASS D840R.

Assicurazione: il contratto di assicurazione collettiva che disciplina i rapporti tra l'Assicuratore, l'Assicurato e il Contraente.

Autoveicolo: l'autoveicolo oggetto dell'Assicurazione, di peso a pieno carico inferiore o uguale ai 35 (trentacinque) quintali, di vetustà al momento di adesione all'Assicurazione non superiore o uguale a 60 mesi (rispetto alla data di prima immatricolazione), e che abbia un Valore d'Acquisto non superiore a Euro 50.000,00 (cinquantamila) o, limitatamente agli Autoveicoli di marchio Cadillac ed agli Autoveicoli di marchio Chevrolet e modello Corvette e Camaro, ad Euro 110.000,00 (centodiecimila).

Contraente: Opel Finance S.p.A. (società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Opel Bank S.A.) con sede legale in Roma, Via Andrea Millevoi n. 10 – 00178; capitale sociale interamente versato Euro 21.000.000,00; Iscr. Reg. Imprese e C.F.00398020586, P.IVA 00879871002. Opel Finance S.p.A. è iscritta al registro degli intermediari assicurativi (RUI) sezione D, n. 78072 del 19 febbraio 2007. Opel Finance S.p.A stipula l'Assicurazione per conto dei propri clienti che sottoscrivono Finanziamenti concessi dalla stessa Contraente tramite il proprio marchio commerciale Opel Financial Services.

Finanziamento: il finanziamento oppure prestito concessi dal Contraente in relazione all'acquisto dell'Autoveicolo da parte dell'Assicurato.

Data di Decorrenza: dalle ore 00.00 del giorno di liquidazione del finanziamento, tuttavia la Data di Decorrenza non può comunque precedere la data di firma del Modulo di Adesione.

Data di Scadenza: ore 24.00 del giorno in cui si verifica il primo tra gli eventi previsti all'art. 3 o all'art. 12.

Furto Totale: per Furto Totale dell'Autoveicolo si intende il furto dell'Autoveicolo senza ritrovamento, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di denuncia presentata alla Pubblica Autorità competente.

Incendio o Distruzione per Danno Totale: si intende la distruzione dell'Autoveicolo, con conseguente demolizione del relitto, dovuta a incendio, ritrovamento in caso di furto, collisione con altro veicolo, urto contro un corpo fisso o mobile, ribaltamento e uscita di strada, quando il costo della riparazione sia pari o superiore all'80% del Valore Commerciale dell'Autoveicolo stesso al giorno del Sinistro.

IVASS: indica l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni che, dal 1° gennaio 2013, è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze dell'ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private), ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135.

Mapfre Assistance: il marchio commerciale che identifica MAPFRE ASISTENCIA S.A. (l'Assicuratore).

Massimale: somma fino alla cui concorrenza l'Assicuratore presta le coperture assicurative previste in Polizza.

Modulo di Adesione: il modulo sottoscritto dall'Assicurato per aderire alla Polizza Collettiva.

Nuovo Autoveicolo: l'autoveicolo nuovo con marchio Opel che venga acquistato dall'Assicurato in sostituzione dell'Autoveicolo oggetto della copertura assicurativa, in caso di perdita per Incendio o Distruzione per Danno Totale o per Furto Totale.

Parti: Assicurato, Contraente e Assicuratore.

Polizza: il presente documento, complessivamente considerato, che prova l'Assicurazione e regola i rapporti tra l'Assicuratore, l'Assicurato e il Contraente.

Polizza Corpi Veicoli Terrestri: denominazione riservata alle garanzie accessorie alla Responsabilità Civile Auto, quali la garanzia incendio, furto, collisione, Kasko, cristalli, etc.

Premio: la somma di denaro, comprensiva di eventuali imposte e commissioni all'intermediario di assicurazione, dovuta all'Assicuratore per la copertura assicurativa prestata.

Prestazione: l'indennizzo liquidabile dall'Assicuratore in favore dell'Assicurato in base alla Polizza.

Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro.

Sinistro: evento dannoso, consistente nel Furto Totale, Incendio o Distruzione per Danno Totale dell'Autoveicolo, per cui è prestata l'Assicurazione e al cui verificarsi viene erogata la Prestazione.

Valore Commerciale: è il prezzo di mercato (comprensivo di IVA) dell'Autoveicolo al momento del Sinistro, desunto dalle quotazioni aggiornate pubblicate dalla rivista Quattroruote o, se non presenti, definite da Eurotax giallo.

Valore d'Acquisto: è il valore dell'Autoveicolo (comprensivo di IVA), così come risultante dai documenti di acquisto e dalla fattura d'acquisto.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 Oggetto della Polizza

L'Assicuratore riconosce ad ogni Assicurato una copertura per il danno materiale e diretto conseguente al verificarsi di un Sinistro, alle condizioni e nei limiti precisati nelle presenti Condizioni di Assicurazione e nella presente Polizza, con particolare ma non esclusivo riferimento a quelli indicati nei successivi artt. 5 "Prestazione assicurativa", 6 "Massimali" e 7 "Esclusioni".

Art. 2 Formalità di ammissione all'Assicurazione

L'Assicurazione è sottoscritta per conto di chi spetta (art. 1891 del codice civile) dal Contraente a favore dei clienti, che vi vogliano aderire e che abbiano sottoscritto un finanziamento per l'acquisto di un Autoveicolo, di peso a pieno carico inferiore o uguale ai 35 (trentacinque) quintali, di vetustà al momento di adesione all'Assicurazione non superiore o uguale a 60 mesi (rispetto alla data di prima immatricolazione) e che abbia un Valore d'Acquisto non superiore a Euro 50.000,00 (cinquantamila) o, limitatamente agli Autoveicoli di marchio Cadillac ed agli Autoveicoli di marchio Chevrolet e modello Corvette e Camaro, ad Euro 110.000,00 (centodiecimila).

La copertura è sottoscrivibile esclusivamente entro i primi 12 (dodici) mesi dalla data di sottoscrizione del Finanziamento e a condizione che il Finanziamento sia stato effettivamente erogato e sia ancora in essere.

Art. 3 Decorrenza e cessazione della copertura assicurativa

La copertura assicurativa decorre **dalla Data di Decorrenza** come definita nel Glossario, momento a partire dal quale ha effetto, ed avrà durata pari a 24 (ventiquattro), 36 (trentasei), 48 (quarantotto) mesi, secondo quanto prescelto dall'Assicurato e con l'esclusione del tacito rinnovo.

La copertura assicurativa per l'Assicurato, oltre che alla scadenza naturale qui sopra indicata, cessa anticipatamente:

- in caso di vendita o alienazione da parte dell'Assicurato dell'Autoveicolo oggetto della copertura assicurativa;
- al verificarsi del Sinistro per Furto Totale, Incendio o Distruzione per Danno Totale dell'Autoveicolo.

In caso di estinzione anticipata totale o parziale del Finanziamento per qualsiasi motivo, la copertura assicurativa avrà termine alla data di effetto dell'estinzione anticipata o continuerà fino alla scadenza contrattuale su richiesta dell'Assicurato.

Nel caso in cui la copertura abbia termine, sarà restituita la parte di Premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria (al netto delle imposte di legge che non sono rimborsabili); tale parte è calcolata in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. L'Assicuratore potrà trattenere dall'importo dovuto le spese amministrative sostenute per l'emissione della Polizza e per il rimborso del Premio come eventualmente quantificate nel Modulo di Adesione.

Art. 4 Momento di cessazione della copertura assicurativa

In caso di cessazione (art. 3) e/o recesso (art. 12), la copertura assicurativa cesserà dalle ore 24.00 del giorno di ricezione da parte dell'Assicuratore della sua comunicazione. L'Assicurato dovrà quindi dare comunicazione scritta all'Assicuratore della cessazione della Polizza (art. 3) e/o del suo recesso (art. 12), secondo le modalità indicate all'art. 18.

Art. 5 Prestazione assicurativa

L'Assicuratore liquiderà all'Assicurato, in caso di Sinistro derivante da Furto Totale, Incendio o Distruzione per Danno Totale dell'Autoveicolo oggetto della copertura assicurativa, un importo pari alla differenza tra il Valore d'Acquisto e il Valore Commerciale dell'Autoveicolo al momento del Sinistro ("Differenza Indennizzabile").

L'importo della Differenza Indennizzabile sarà diverso a seconda della data in cui si verifica il Sinistro rispetto alla data di acquisto dell'Autoveicolo, come segue:

Data del Sinistro	% di Differenza Indennizzabile
entro i primi 36 mesi dalla data di acquisto dell'Autoveicolo	100%
nel corso del 4° anno (37-48 mesi) dalla data di acquisto dell'Autoveicolo	75%

In ogni caso, la Prestazione non potrà mai essere superiore alla differenza tra il Valore d'Acquisto dell'Autoveicolo e quanto l'Assicurato abbia ricevuto come liquidazione per lo stesso Sinistro, al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie, in virtù dell'eventuale Polizza Corpi Veicoli Terrestri, o altra polizza avente pari contenuto, sottoscritta relativamente allo stesso Autoveicolo, anche se da soggetto diverso dall'Assicurato, con altro assicuratore.

In aggiunta a quanto precede, l'Assicuratore liquiderà all'Assicurato, in caso di Sinistro derivante da Furto Totale, Incendio o Distruzione per Danno Totale dell'Autoveicolo oggetto della copertura assicurativa, un importo pari a Euro 2.000,00 (duemila) esclusivamente qualora l'Assicurato **rimpiazzi l'Autoveicolo perduto acquistando un Nuovo Autoveicolo con marchio Opel**, entro i 120 (centoventi) giorni successivi alla data di accadimento del Sinistro, nonché ulteriori Euro 1.000,00 (mille) in caso di Sinistro verificatosi nei primi 24 (ventiquattro) mesi della copertura assicurativa, **qualora al momento del Sinistro il Veicolo sia assicurato con la Polizza Corpi Veicoli Terrestri "FlexProtection" emessa dalla compagnia assicurativa Direct Line Insurance S.p.A.**

È fatto salvo quanto previsto dagli artt. 19 e 20 della presente Polizza.

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, l'Assicuratore non è tenuto a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

L'importo sarà corrisposto in Euro.

Art. 6 Massimali

La Prestazione ha, comunque, un Massimale generale e indipendente dalle categorie dell'Autoveicolo pari a Euro **15.000,00 (quindicimila)**.

La Prestazione relativa al Furto Totale non potrà cumularsi con quella relativa all'Incendio o Distruzione per Danno Totale.

Art. 7 Esclusioni

La Prestazione non è dovuta in caso di Sinistro causato da:

- a) **dolo o colpa grave dell'Assicurato o del conducente dell'Autoveicolo o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge (famigliari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida);**
- b) **rapina, come definita all'art. 628 del codice penale;**
- c) **sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;**
- d) **atti di guerra o terrorismo, occupazione militare, invasioni, insurrezioni, colpi di stato, scioperi;**
- e) **terremoti, movimenti tellurici, alluvioni, inondazioni, maremoti, mareggiate, straripamento di corsi d'acqua, eruzioni vulcaniche, uragani, cicloni, tifoni, bufere di neve, valanghe, frane, smottamenti di terreno, caduta di meteoriti;**
- f) **partecipazioni a gare o competizioni automobilistiche, alle prove ufficiali e relativi allenamenti;**
- g) **trasporto di infiammabili, sostanze tossiche o di esplosivi in genere;**
- h) **trasporto di cose o animali se diverso da quanto prescritto dal vigente Codice della Strada;**
- i) **guida dell'Autoveicolo senza la prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il conducente abbia, al momento del Sinistro, i requisiti per il rinnovo;**
- j) **guida dell'Autoveicolo in stato di ebbrezza (con riferimento al tasso alcolico previsto dalla normativa in vigore) o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;**
- k) **manovre a spinta o a mano o di traino attivo o passivo che non riguardi roulotte o rimorchi trainati secondo quanto prescritto dal vigente Codice della Strada;**
- l) **circolazione "fuori strada", ovvero su strade non asfaltate e non aperte al normale traffico degli autoveicoli privati;**
- m) **circolazione in paesi diversi dall'Italia per soggiorni superiori a 60 (sessanta) giorni consecutivi.**

La Prestazione non è inoltre dovuta in caso di cessazione della copertura assicurativa per come disciplinato all'art. 3 e/o in caso di recesso (art. 12).

In ultimo, sono in ogni caso esclusi dalla copertura assicurativa indicata in Polizza:

- n) **gli autoveicoli destinati ad uso o trasporto pubblico (taxi, autoscuola, ambulanza, mezzi di soccorso, trasporti pubblici);**
- o) **ogni autoveicolo che non sia coperto da polizza Responsabilità Civile Auto al momento della decorrenza della Polizza o al momento del Sinistro;**
- p) **le roulotte, i caravan, i camper e gli autocaravan;**
- q) **i ciclomotori ed i motoveicoli;**
- r) **gli autoveicoli utilizzati per servizio di noleggio (con o senza conducente);**
- s) **gli autoveicoli utilizzati a fini sportivi o di competizione e/o che siano stati oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche non omologate;**
- t) **gli autoveicoli di Valore d'Acquisto superiore a Euro 50.000,00 (cinquantamila), con l'eccezione degli Autoveicoli di marchio Cadillac e degli Autoveicoli di marchio Chevrolet e modello Corvette e Camaro di valore fino a Euro 110.000,00 (centodiecimila);**
- u) **gli autoveicoli utilizzati per attività di scuola guida, prove di affidabilità o test di velocità;**
- v) **il lucro cessante o la perdita di chance.**

Art. 8 Beneficiario della Prestazione

Beneficiario della Prestazione è l'Assicurato.

Art. 9 Premio dell'Assicurazione

Il Premio comprensivo dell'imposta di assicurazione, unico ed anticipato, per una copertura di 24 (ventiquattro), 36 (trentasei), 48 (quarantotto) mesi, è calcolato in percentuale sul Valore d'Acquisto (IVA inclusa).

Il Premio sarà pagato dal Contraente in nome e per conto dell'Assicurato in via anticipata per l'intera durata della copertura. E' facoltà del Contraente recuperare tale Premio mediante il Finanziamento, cui la singola adesione è connessa, alle stesse condizioni, con eventuali oneri aggiuntivi a carico dell'Assicurato, non agendo in alcun modo l'Assicuratore come intermediario finanziario.

L'ammontare del Premio è soggetto alle imposte di assicurazione, attualmente previste nella misura del 12,50% (oltre all'1% di addizionale antiracket).

Art. 10 Modalità di denuncia del Sinistro

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all'Assicuratore – entro e non oltre 30 giorni dalla data del Sinistro – secondo le modalità indicate all'art. 18.

Eventuali maggiori danni (o interessi) derivanti da un ritardo nella comunicazione del Sinistro all'Assicuratore non sono a carico dell'Assicuratore.

In ogni caso, ai fini della liquidazione della Prestazione, l'Assicurato o i suoi aventi causa dovranno fornire all'Assicuratore la seguente documentazione:

In caso di Furto Totale

- a) **copia di denuncia di Furto Totale dell'Autoveicolo sporta presso la Pubblica Autorità;**
- b) **estratto cronologico con annotazione di perdita di possesso rilasciato dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico);**
- c) **copia del certificato di proprietà;**
- d) **copia della documentazione contrattuale di assicurazione (Modulo di Adesione);**
- e) **copia della polizza di Responsabilità Civile Auto;**
- f) **quietanza di liquidazione del Sinistro relativa all'eventuale Polizza Corpi Veicoli Terrestri e copia delle relative condizioni di assicurazione;**
- g) **copia del libretto di circolazione dell'Autoveicolo;**
- h) **copia dei documenti di acquisto e fattura di acquisto, indicanti il Valore di Acquisto dell'Autoveicolo e la ragione sociale del soggetto venditore da cui si è acquistato l'Autoveicolo;**
- i) **riferimenti (numero di telefono e/o di cellulare, indirizzo mail, etc.) dell'Assicurato;**
- j) **serie di chiavi originali in dotazione all'Autoveicolo, se non consegnate in precedenza ad altra compagnia di assicurazione, in virtù dell'eventuale Polizza Corpi Veicoli Terrestri, o altra polizza avente pari contenuto, ed in ragione del medesimo Sinistro;**
- k) **eventuale copia dei documenti di acquisto e fattura di acquisto, indicanti il valore di acquisto del Nuovo Autoveicolo e la ragione sociale del soggetto venditore da cui si è acquistato il Nuovo Autoveicolo;**

In caso di Incendio o Distruzione per Danno Totale dell'Autoveicolo

- a) **dichiarazione di presa in carico del demolitore autorizzato o della compagnia assicurativa presso la quale ha stipulato una polizza Corpi Veicoli Terrestri;**
- b) **copia del certificato di proprietà;**
- c) **copia della documentazione contrattuale di Assicurazione (Modulo di Sottoscrizione) sottoscritta dall'Assicurato;**
- d) **estratto cronologico con annotazione di perdita di possesso rilasciato dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico);**
- e) **copia della polizza di Responsabilità Civile Auto;**
- f) **quietanza di liquidazione del Sinistro relativa all'eventuale Polizza Corpi Veicoli Terrestri e copia delle relative condizioni di assicurazione;**
- g) **copia della patente di guida del conducente dell'Autoveicolo al momento del Sinistro;**
- h) **copia del libretto di circolazione dell'Autoveicolo;**
- i) **copia dei documenti di acquisto e fattura di acquisto, indicanti il Valore di Acquisto dell'Autoveicolo e la ragione sociale del soggetto venditore da cui si è acquistato l'Autoveicolo;**
- j) **nel caso di Autoveicoli che siano stati oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche, copia del certificato di omologazione;**
- k) **copia della perizia certificante la distruzione totale del mezzo (il perito sarà indicato dall'Assicuratore, salvo non ci sia la perizia di un'altra compagnia assicurativa);**

- l) copia dei documenti rilasciati dalla Pubblica Autorità, che attestino le cause e la dinamica del Sinistro;
- m) riferimenti (numero di telefono e/o di cellulare, indirizzo mail, etc.) dell'Assicurato;
- n) eventuale copia dei documenti di acquisto e fattura di acquisto, indicanti il valore di acquisto del Nuovo Autoveicolo e la ragione sociale del soggetto venditore da cui si è acquistato il Nuovo Autoveicolo.

In ogni caso, l'Assicuratore si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione o di prevedere accertamenti di diversa natura.

In sede di Sinistro, l'Assicuratore potrà richiedere al proprio perito di fiducia di valutare l'entità del danno subito dall'Autoveicolo nonché di valutare ogni altra circostanza o elemento rilevante per il Sinistro. Il costo della eventuale perizia sarà a carico dell'Assicuratore.

Art. 11 Liquidazione della Prestazione

L'Assicuratore si impegna a liquidare la Prestazione a seguito della ricezione della documentazione completa comprovante il Sinistro e ogni circostanza inerente al Sinistro stesso, entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione.

L'accredito all'Assicurato da parte dell'Assicuratore dell'indennizzo liquidabile costituisce prova liberatoria di avvenuto pagamento della Prestazione.

In caso di Sinistro per Furto Totale e **ritrovamento dell'Autoveicolo o di parti di esso, l'Assicurato è obbligato ad informare l'Assicuratore non appena ne abbia notizia.**

Se il ritrovamento avviene prima del pagamento della Prestazione (indennizzo), nulla sarà dovuto all'Assicurato, salvo Incendio o Distruzione per Danno Totale, così per come disciplinato nella presente Polizza.

Se l'Autoveicolo è recuperato dopo il pagamento della Prestazione, l'Assicurato è obbligato a dare mandato a titolo gratuito all'Assicuratore affinché questi provveda alla vendita del medesimo, autorizzando l'Assicuratore a trattenere il ricavato a titolo di parziale rimborso della Prestazione, ed impegnandosi a conferirgli a questo scopo la procura necessaria. Le spese necessarie per il trasporto dell'Autoveicolo ritrovato, per il mandato che verrà svolto a titolo gratuito e per la procura sono a carico dell'Assicuratore.

L'eventuale somma in eccesso rispetto all'indennizzo erogato derivante dalla vendita dell'Autoveicolo da parte dell'Assicuratore sarà restituita all'Assicurato entro 180 (centottanta) giorni dall'avvenuto incasso di tale somma e non produrrà interessi.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, l'Assicurato non possa procedere al trapasso di proprietà dell'Autoveicolo ritrovato, o la ceda a soggetti diversi dall'Assicuratore, **egli è obbligato a rimborsare all'Assicuratore l'importo corrisposto quale liquidazione della Prestazione per Furto Totale dell'Autoveicolo.**

Ove stabilito dal presente articolo, l'Assicurato è tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al trapasso di proprietà dell'Autoveicolo mettendo a disposizione dell'Assicuratore i documenti necessari e agevolando le operazioni connesse.

Art. 12 Diritto di recesso dell'Assicurato

L'Assicurato può recedere dal presente contratto di assicurazione senza oneri e senza necessità di fornire motivazioni, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della documentazione contrattuale relativa alla Polizza, dandone comunicazione all'Assicuratore secondo le modalità indicate all'art. 18. Il recesso determina la cessazione delle coperture assicurative previste in Polizza, dalle ore 24.00 del giorno della ricezione della raccomandata, e la restituzione all'Assicurato del Premio o delle rate di Premio eventualmente già corrisposte, al netto delle imposte e della parte di Premio per la quale la copertura ha avuto effetto, nel termine dei 30 (trenta) giorni successivi alla data di ricevimento, da parte dell'Assicuratore, della comunicazione di recesso.

L'Assicurato ha facoltà di recedere dal contratto in occasione di ogni ricorrenza annuale e con effetto dalla fine dell'annualità in corso, inviando comunicazione alla Compagnia mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno secondo le modalità indicate all'art. 18, almeno 60 giorni prima della scadenza annuale stessa,

Art. 13 Imposte ed oneri fiscali

Le imposte e gli altri oneri fiscali, presenti e futuri, relativi all'Assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 14 Legge applicabile e giurisdizione

La Legge applicabile al presente contratto di Assicurazione è quella italiana. Tutte le controversie relative al presente contratto di Assicurazione saranno soggette esclusivamente alla giurisdizione italiana.

Art. 15 Estensione Territoriale

La copertura assicurativa descritta in Polizza ha validità in Italia e, esclusivamente se l'Autoveicolo vi si trovi transitoriamente e per soggiorni non superiori a 60 (sessanta) giorni consecutivi, nei seguenti Paesi:

Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Città del Vaticano, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica

di San Marino, Romania, Russia, Serbia e Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ucraina e Ungheria.

Art. 16 Foro competente

Per qualunque controversia relativa all'applicazione, all'esecuzione, alla validità, alla risoluzione oppure all'interpretazione della presente Polizza che sia sorta tra l'Assicuratore e un Assicurato e/o un avente diritto, il foro competente è quello del luogo di residenza, domicilio o sede legale di quest'ultimo.

Art. 17 Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale di Assicurazione potranno essere inoltrati per iscritto all'Assicuratore all'**Ufficio Reclami** con le seguenti modalità:

- lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a MAPFRE ASISTENCIA, Strada Trossi, 66 – 13871 Verrone (BI)
- telefax al numero +39 015 2558156
- e-mail all'indirizzo ufficio.reclami@mapfre.com
- PEC all'indirizzo ufficio.reclami@cert.mapfreesistencia.it.

I reclami riguardanti il comportamento dell'Intermediario assicurativo che intermedia la presente Assicurazione o la violazione da parte dello stesso di norme cui è soggetto (per es. reclami sulla distribuzione dei prodotti assicurativi) dovranno essere inviati per iscritto dall'Assicurato a quest'ultimo con le modalità indicate nel Modello 7B di cui al Regolamento ISVAP n. 5/2006 consegnato dall'Intermediario stesso all'Assicurato al momento dell'offerta dell'Assicurazione.

I reclami dovranno contenere:

- nome, cognome e domicilio del reclamante con recapito telefonico;
- il numero di polizza e/o il numero di sinistro e la data dell'evento;
- individuazione dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela;
- ogni documento utile per descrivere compiutamente le circostanze.

In caso di assenza di **riscontro entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni** o qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo, potrà rivolgersi all'IVASS – Servizio Tutela Utenti – Via del Quirinale, n. 21 – 00187 Roma (Italia), fax +39 06 42 133 745 o +39 06 42 133 353, PEC ivass@pec.ivass.it.

I reclami indirizzati all'IVASS dovranno contenere, oltre a quanto sopra indicato, copia del reclamo presentato a MAPFRE ASISTENCIA e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa, e dovranno essere effettuati secondo il modello reperibile sul sito dell'IVASS www.ivass.it o sul sito www.mapfre-assistance.it, sezione Reclami.

In caso di liti transfrontaliere in cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo:

- direttamente all'Autorità di vigilanza competente del paese dello Stato membro in cui ha sede legale l'impresa di assicurazioni che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: <http://www.ec.europa.eu/fin-net>). L'autorità di vigilanza del Paese d'origine dell'Assicuratore è il "Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones" (DGSFP) (Servizio per i reclami della Direzione generale per le assicurazioni e i Fondi pensione), c/o Paseo de la Castellana 44, 28046, Madrid (Spagna);
- all'IVASS che provvede all'inoltro alla suddetta Autorità, dandone notizia al reclamante.

Maggiori informazioni sulla procedura di reclamo sono disponibili sul sito internet www.ivass.it.

Per il reclamante è inoltre possibile, e a volte necessario, rivolgersi, secondo le disposizioni e nei casi previsti dalla legge, a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:

- mediazione: le parti si avvalgono dell'intervento di un terzo imparziale (mediatore) che le assiste sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, come previsto dal Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010; la richiesta di mediazione si deve attivare prima dell'introduzione di un processo civile rivolgendosi ad uno degli Organismi di Mediazione iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia;
- negoziazione assistita: accordo mediante il quale le parti in conflitto, assistite dai propri legali, convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia, ai sensi della Legge n. 162 del 10 novembre 2014;
- arbitrato, ove previsto dal contratto di assicurazione: affidamento della definizione della controversia ad arbitri nominati dalle parti.

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

Art. 18 Comunicazioni, Elezione di domicilio

Tutte le comunicazioni del Contraente e dell'Assicurato relative all'Assicurazione dovranno essere fatte a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata all'Assicuratore presso:

MAPFRE ASISTENCIA S.A. - Strada Trossi, n. 66 – 13871 Verrone (BI), e-mail: gap@mapfre.com, tel.+39 015-5829811 (int 1-2).

Eventuali comunicazioni da parte dell'Assicuratore al Contraente e all'Assicurato saranno indirizzate al domicilio indicato da questi al momento della sottoscrizione.

Le variazioni eventualmente intervenute nel domicilio di una delle Parti e che non saranno state comunicate per iscritto secondo le modalità di cui al presente articolo non sono opponibili all'altra Parte.

Art. 19 Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del Rischio da parte dell'Assicuratore **possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla Prestazione**, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.

In caso di variazione del Rischio, l'Assicurato e il Contraente dovranno dare immediata comunicazione scritta all'Assicuratore, secondo le modalità indicate all'art. 18, e verrà applicato quanto previsto ai sensi e per gli effetti degli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile.

Art. 20 Altre assicurazioni

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 del Codice Civile, l'Assicurato deve comunicare prontamente e per iscritto all'Assicuratore l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni a favore dell'Assicurato medesimo aventi per oggetto lo stesso Rischio, anche in virtù di Polizza Corpi Veicoli Terrestri, o altra polizza avente pari contenuto, sottoscritta relativamente allo stesso Autoveicolo, anche se da soggetto diverso dall'Assicurato. In caso di Sinistro, l'Assicurato deve dare avviso di tale circostanza ad ogni impresa assicuratrice e specificamente a MAPFRE ASISTENCIA, secondo le modalità indicate all'art. 18, nel termine di 3 (tre) giorni decorrente dalla data in cui l'Assicurato è venuto a conoscenza di tale circostanza a pena di decadenza.

Art. 21 Cessione dei diritti

Il Contraente e l'Assicurato non potranno, in alcun modo cedere, trasferire a terzi, o vincolare a favore di terzi, i diritti derivanti dall'Assicurazione e dalla copertura assicurativa, salvo diverso accordo scritto con l'Assicuratore.

Art. 22 Prescrizione

I diritti derivati dalla presente Assicurazione si prescrivono nel termine di 2 (due) anni dalla data in cui si è verificato il Sinistro, ovvero il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

Art. 23 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non stabilito nella presente Polizza, si applicano le norme di legge.

ALLEGATO 1 INFORMATIVA RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Regolamento Europeo 27 aprile 2016, n. 679, in materia di protezione dei dati (di seguito anche “GDPR”), prevede in capo a MAPFRE ASISTENCIA S.A., con sede secondaria in Italia in Strada Trossi 66 – 13871 Verrone (BI), (brevemente “MAPFRE ASISTENCIA”), in qualità di titolare del trattamento, l’obbligo di fornire la presente informativa relativamente al trattamento di dati personali di persone fisiche volontariamente forniti, nonché di tutti i dati che potrebbero essere forniti o acquisiti presso terzi (di seguito i “Dati”).

Il cliente e potenziale cliente o il contraente, l’assicurato e i beneficiari del contratto assicurativo (di seguito l’“Interessato”), attraverso la ricezione del presente documento, vengono informati in merito al trattamento dei Dati forniti a MAPFRE ASISTENCIA:

- direttamente o attraverso un suo intermediario
- attraverso conversazioni telefoniche, eventualmente registrate,
- come conseguenza della navigazione su pagine Internet
- tramite altri mezzi,

per l’elaborazione della proposta o offerta del prodotto assicurativo, per la stipula e/o per la gestione ed esecuzione di un contratto assicurativo, per la richiesta di qualsiasi servizio o prodotto; tale trattamento potrà avvenire anche dopo il termine del rapporto precontrattuale e/o contrattuale e potrà includere, se del caso, qualsiasi comunicazione o trasferimento di dati verso paesi terzi che possa essere effettuato per le finalità descritte nell’Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei dati, consultabile al seguente link <http://www.mapfre-assistance.it/privacy.html>.

Le telefonate tra l’Interessato e MAPFRE ASISTENCIA potranno essere registrate per motivi di sicurezza o di corretta gestione del rapporto contrattuale o del sinistro e per finalità di miglioramento del servizio di customer care. Pertanto, la prosecuzione delle chiamate a seguito dell’ascolto da parte del chiamante dell’informativa concernente la suddetta possibilità sottintende il rilascio da parte di questi del consenso al trattamento dei Dati personali che verranno forniti all’operatore. La registrazione delle telefonate avverrà a mezzo di un sistema automatizzato, che registrerà le chiamate. Le registrazioni saranno archiviate con accesso riservato ed in nessun modo disponibile, salvo che a operatori espressamente autorizzati per le finalità sottese alla registrazione.

Nel caso in cui i Dati forniti si riferiscano ad una persona fisica terza, diversa dall’Interessato, quest’ultimo garantisce di aver ottenuto il previo consenso della parte terza, per la comunicazione ed utilizzo dei suddetti Dati, e che la stessa sia stata informata delle finalità del trattamento dei Dati, delle comunicazioni e degli altri termini stabiliti nel presente documento e nell’Informativa Supplementare relativa alla protezione dei Dati.

L’Interessato dichiara di avere più di diciotto anni. Nel caso in cui i Dati forniti appartengano a minori di diciotto anni, in qualità di genitore o tutore del minore, lo stesso autorizza il trattamento di tali Dati, compresi, se del caso, quelli relativi allo stato di salute, per le finalità gestionali descritte nel presente documento e nell’Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei Dati, consultabile al seguente link <http://www.mapfre-assistance.it/privacy.html>.

L’Interessato garantisce l’esattezza e la veridicità dei Dati forniti, impegnandosi a mantenerli regolarmente aggiornati e a comunicare a MAPFRE ASISTENCIA qualsiasi variazione degli stessi.

Informazioni essenziali relative alla protezione dei Dati	
Titolare del trattamento	MAPFRE ASISTENCIA S.A.
Finalità del trattamento	<ul style="list-style-type: none"> • Elaborazione e gestione della proposta o offerta di un prodotto assicurativo Stipula, gestione ed esecuzione del contratto assicurativo; eventuale rinnovo della polizza assicurativa; gestione e liquidazione dei sinistri; ogni altra attività attinente esclusivamente all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa; elaborazione dei profili per l’adeguata esecuzione del contratto assicurativo. • Gestione integrale e centralizzata delle relazioni col Gruppo MAPFRE. • Comunicazione, promozione commerciale e vendita di prodotti e servizi assicurativi di MAPFRE ASISTENCIA per lo stesso ramo assicurativo del prodotto per la commercializzazione del quale l’Interessato abbia già fornito i propri recapiti; analisi della qualità percepita dal cliente in merito a prodotti e/o servizi resi da MAPFRE ASISTENCIA per la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo. • Previo consenso, ricerche di mercato o comunicazioni commerciali; invio di materiale pubblicitario, vendita a distanza; invio di informazioni e pubblicità concernenti i prodotti e i servizi del Gruppo MAPFRE.

	<ul style="list-style-type: none"> Esecuzione degli obblighi di legge, regolamentari e conservativi.
Legittimazione	Esecuzione del contratto assicurativo; consenso; legittimo interesse; obblighi di legge.
Destinatari	<p>I Dati dell'Interessato: potranno essere conosciuti all'interno di MAPFRE ASISTENCIA, nonché dagli addetti facenti parte della cosiddetta "catena assicurativa"; potranno essere comunicati a soggetti necessari alla prestazione delle attività necessarie alla gestione del rapporto precontrattuale e contrattuale, nonché a terzi debitamente nominati come responsabili, al Gruppo MAPFRE, ad Organi di Vigilanza e Controllo, enti od organismi titolari di banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei Dati è obbligatoria, organismi associativi propri del settore assicurativo e società che erogano servizi a favore di MAPFRE ASISTENCIA.</p> <p>I Dati potranno essere trasferiti verso paesi terzi secondo quanto indicato nell'Informativa Supplementare.</p>
Diritti dell'Interessato	È possibile esercitare i seguenti diritti: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, portabilità e opposizione, meglio dettagliati nell'Informativa Supplementare relativa alla protezione dei Dati.
Informazioni aggiuntive	Per informazioni aggiuntive prendere visione dell'Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei Dati, consultabile al seguente link http://www.mapfre-assistance.it/privacy.html .

In ogni caso, l'Interessato potrà revocare i consensi prestati in qualsiasi momento, secondo quanto specificato nell'Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei Dati, consultabile al seguente link <http://www.mapfre-assistance.it/privacy.html>.